

Data: 11/12/2015

La totalizzazione non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi dove l'interessato ha lavorato.

E' prevista sia dai regolamenti CEE che dalle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia in materia di sicurezza sociale.

La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Nelle convenzioni bilaterali questo periodo è regolato da ogni singola convenzione. La normativa comunitaria ed alcune convenzioni bilaterali prevedono che i contributi inferiori al minimo necessario per la totalizzazione siano utilizzati dagli altri Stati contraenti come se fossero propri, senza un loro effettivo trasferimento.

I contributi utili ai fini della totalizzazione sono quelli obbligatori, figurativi (servizio militare, disoccupazione, ecc.), da riscatto e da contribuzione volontaria.

Anche per ciò che concerne le prestazioni spettanti nella gestione separata trova applicazione la normativa sopra esposta.

TOTALIZZAZIONE MULTIPLA

Alcune convenzioni bilaterali prevedono la totalizzazione multipla (cioè la possibilità di sommare i contributi versati in Paesi terzi che risultano legati a loro volta da analoghi accordi internazionali sia all'Italia sia all'altro Stato contraente.)

La totalizzazione multipla è prevista dalle Convenzioni Stipulate con:

Argentina(*), Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera(**), Tunisia, Uruguay.

La totalizzazione multipla si applica anche alla Spagna e alla Svezia in base alla vecchia convenzione bilaterale, anche se tali Paesi fanno attualmente parte della UE.

(*) Solo la convenzione argentina permette la totalizzazione dei contributi con qualsiasi Stato, purché legato da accordi anche soltanto all'Italia o soltanto all'Argentina. Questa convenzione dispone infatti che qualora uno solo dei due Stati contraenti sia legato ad uno Stato terzo da una convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini di cui trattasi, tale Stato prende in considerazione anche i periodi compiuti nel terzo Stato. E' indispensabile il possesso della cittadinanza di uno dei due Stati contraenti.

(**) anche dopo che alla Svizzera si applica la normativa comunitaria in base all'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera (dall'1/6/2002)